

- (6) Se la Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, revoca la propria accettazione di un impegno in seguito a una violazione relativa a transazioni particolari e dichiara non conformi le fatture corrispondenti all'impegno, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale.
- (7) Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un'obbligazione doganale, come indicato ai considerando 5 e 6, anche se l'impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione.
- (8) A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevano indicazioni di una violazione dell'impegno.
- (9) Per le ragioni sopra esposte la Commissione giudica pertanto accettabile l'impegno proposto dal produttore esportatore e ha informato il produttore esportatore interessato dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l'accettazione.
- (10) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, si applica automaticamente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 442/2007 è così modificato:

1) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 1bis

1. Nonostante l'articolo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dei paragrafi del presente articolo.

2. Le importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari dell'Ucraina e classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, che sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dal produttore esportatore dal quale la Commis-

sione ha accettato l'impegno e la cui denominazione figura nella decisione 2008/577/CE della Commissione ⁽¹⁾, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, purché:

- siano prodotte, inviate e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente della Comunità,
- siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento, e
- le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura commerciale.

3. Al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

- ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure
- quando la Commissione revoca l'accettazione dell'impegno, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

⁽¹⁾ GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.»;

2) è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di merci soggette all'impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

- 1) l'intestazione "FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO";
- 2) il nome della società che rilascia la fattura commerciale;
- 3) il numero della fattura commerciale;
- 4) la data di emissione della fattura commerciale;
- 5) il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;